



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività lavorative usuranti

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'innalzamento dell'aspettativa di vita sono progressivamente aumentati i requisiti anagrafici per accedere ai trattamenti pensionistici. Tuttavia, i requisiti ad oggi vigenti sono particolarmente stringenti e non adatti a determinate categorie di lavoratori, ai quali non è possibile chiedere di restare in servizio sino ad un'età oggettivamente avanzata (superiore, in molti casi, ai 65 anni) a motivo della tipologia di lavoro, inadatta a persone non più giovani. Si tratta dei cosiddetti lavori usuranti.

Una prima definizione di lavori usuranti è contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ai sensi del quale sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Nello specifico, le attività particolarmente usuranti sono individuate in una tabella allegata al medesimo decreto, che racchiude una lunga serie di categorie di attività (quali il lavoro notturno continuativo, quello presso le linee di montaggio, quello in galleria, i lavori espletati in spazi ristretti o in altezza, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori in celle frigorifere o ad alte temperature, autisti di mezzi rotabili di superficie, marittimi imbarcati, personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza, trattoristi, addetti alle serre e fungaie, lavori di asportazione dell'amianto).

In materia è intervenuto successivamente il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, adottato

di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, e recante « Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti ».

Infine, l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, prevede che i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, possano esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, purché in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

Tuttavia, i lavoratori del settore edile non sono mai stati ricompresi tra coloro ai quali è consentito di accedere al trattamento pensionistico anticipato, nonostante si tratti di attività notoriamente faticose ed usuranti, anche semplicemente dal punto di vista fisico. A norma dell'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i lavoratori del settore sono stati destinatari di una misura sperimentale, che riconosce a chi ha raggiunto i 63 anni di età anagrafica un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (cosiddetto APE sociale o anticipo pensionistico). Ma non c'è mai stata l'equiparazione di tali lavoratori alla categoria dei lavoratori usuranti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ordinarie sull'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, quello di includere in tale categoria

anche gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, nonché i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca una modificazione al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, al fine di inserire nella tabella A, allegata al decreto stesso, anche gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

L'articolo 2 prevede invece che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, debba apportare le modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, in modo da adeguarlo alle disposizioni contenute nella medesima legge.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: « Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici » e « Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni ».

Art. 2.

(Attuazione)

1. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

€ 1,00